



Presidenza della Repubblica Italiana

il quaderno della Costituzione

Concorso “La Costituzione vista dai giovani”
organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione
in occasione del 60° anniversario
della Carta fondamentale della Repubblica

“ Rimuovere gli
ostacoli che
possono
impedire il pieno
sviluppo della
persona umana ”

la Costituzione in classe

Cari ragazzi,

la Costituzione che entra a far parte della vostra personale biblioteca è un documento prezioso, perché contiene i principi sui quali si fonda la nostra Repubblica democratica; un documento del quale è importante che voi ragazzi conosciate appieno l'origine e la storia, affinché possiate compiutamente apprezzare il valore delle conquiste politiche e sociali che esso ha consentito e garantito in sessant'anni di vita costituzionale.

La Costituzione va letta, va studiata e va praticata, prendendo le mosse dai principi fondamentali che costituiscono la sua ragione d'essere.

L'articolo 3, innanzi tutto, che, dopo aver sancito la pari dignità sociale e l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, stabilisce: *“E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*.

Il raggiungimento di questo obiettivo, che va costantemente proposto e perseguito, è un compito difficile, che richiede la cooperazione di tutti, cittadini, pubblici poteri e istituzioni democratiche, in un consapevole e incessante sforzo comune. L'impulso a questo sforzo comune viene direttamente dalla Costituzione, là dove segna il percorso da seguire per far sì che si sviluppi, fin dalla più giovane età e nell'esperienza scolastica, un costume di tolleranza e di confronto civile delle idee e delle opinioni. Tale costume deve naturalmente improntare di sé anche i rapporti tra italiani e stranieri che scelgono di vivere nel nostro Paese. E' un costume di impegno democratico, fondato sul rispetto delle regole e fortemente ancorato ai valori di libertà e di dignità umana consacrati nella Costituzione.

Nel raggiungimento di questo obiettivo, cari ragazzi, vi guadagnerete il titolo di costruttori di democrazia.

Giorgio Napolitano



“Il Quotidiano in Classe”

un progetto
per rilanciare
la lezione
di educazione
civica



Cari studenti,

c'è una Cenerentola dimenticata nella Scuola italiana: la lezione di educazione civica.

Una lezione spesso bistrattata, ma pur sempre importante se vorrete crescere e diventare i cittadini di domani.

Una lezione che l'Osservatorio Permanente Giovani - Editori, insieme alla Presidenza della Repubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione, ha voluto contribuire a rilanciare anche attraverso la pubblicazione di questo quaderno dedicato alla riscoperta della nostra Costituzione.

Non è il primo sforzo che la nostra Organizzazione fa in questa direzione, e vi assicuro sin d'ora che non sarà certo l'ultimo, perchè siamo convinti che la democrazia si difenda prima di tutto facendo crescere nel Paese quello spirito di cittadinanza che una buona lezione di educazione civica dovrebbe alimentare e diffondere.

Con questo spirito da otto anni l'Osservatorio Permanente Giovani - Editori, insieme a quindici grandi giornali locali e nazionali e ventuno fondazioni di origine bancaria, porta avanti "Il Quotidiano in Classe".

Un progetto da sempre dedicato a promuovere proprio una moderna lezione di educazione civica, arricchita quest'anno anche dalla pubblicazione di questo quaderno della Costituzione.

Un progetto, "Il Quotidiano in Classe", che attraverso la lettura a scuola di più giornali a confronto, rincorre l'ambizione di contribuire a sviluppare quel senso critico che rende l'uomo libero.

E ricordatevi, ragazzi, che tanto più sarà solido il vostro senso critico - che è poi la base su cui maturerete le vostre opinioni - tanto più voi sarete i cittadini indipendenti e liberi di domani, i nuovi protagonisti della democrazia del futuro.

In bocca al lupo!

Andrea Ceccherini
Presidente Osservatorio Permanente Giovani - Editori



© 2007

A cura dell'Ufficio per la
Stampa e l'Informazione
della Presidenza della
Repubblica

Coordinamento
del progetto
Osservatorio
Permanente
Giovani-Editori

Progetto grafico
Marco Capaccioli

Realizzazione
CD&V, Firenze

Stampa:
Cd&V, editore

ISBN 978-88-6147-011-8

sommario

Principi fondamentali

Parte Prima Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I	
Rapporti civili	
Titolo II	
Rapporti etico-sociali	
Titolo III	
Rapporti economici	
Titolo IV	
Rapporti politici	
Schede di lavoro	

10	Parte Seconda Ordinamento della Repubblica	34
14	Titolo I Il Parlamento	36
15	Titolo II Il Presidente della Repubblica	42
20	Titolo III Il Governo	45
22	Titolo IV La Magistratura	50
28	Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni	54
31	Titolo VI Garanzie costituzionali	62
	Disposizioni transitorie e finali	64
	Appendice	68
	Schede di lavoro	72
	Soluzioni	78

L'Inno Nazionale

Fratelli d'Italia
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un'unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme
Già l'ora suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Uniamoci, amiamoci,
l'Unione, e l'amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore;
Giuriamo far libero
Il suolo natio:
Uniti per Dio
Chi vincer ci può?
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Dall'Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn'uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano,
I bimbi d'Italia
Si chiaman Balilla,
Il suon d'ogni squilla
I Vespri suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Son giunchi che piegano
Le spade vendute:
Già l'Aquila d'Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d'Italia,
Il sangue Polacco,
Bevé, col cosacco,
Ma il cor le bruciò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò

La Costituzione vista dai ragazzi

Sessant'anni fa nasceva la Repubblica Italiana. Uno dei primi atti del nuovo Stato fu dotarsi di una Costituzione, una legge che accomunasse tutti gli italiani, non più sudditi ma cittadini.

La Costituzione è il documento più importante: definisce i principi fondamentali dello Stato, è la base per ogni legge che viene approvata, come anche del comportamento di ogni buon cittadino.

Ogni italiano deve conoscerla, ed è compito della Scuola fare sì che questo avvenga.

Nell'ottobre 2006 il Ministero della Pubblica Istruzione, con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ha bandito un concorso con lo scopo di invitare i giovani alla lettura e alla conoscenza della Costituzione italiana.

Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado sono stati invitati a

testimoniare, individualmente o per gruppi, attraverso una realizzazione grafica, il lavoro svolto.

La commissione selezionatrice ha avuto modo di apprezzare non solo l'ampia partecipazione, ma anche la qualità e l'originalità di moltissimi lavori. I prodotti, a volte frutto di ricerche di tipo storico-sociale, testimoniano il grande impegno di studenti e docenti.


La riflessione sulla Costituzione, nella sua interezza o su specifici articoli, ha consentito agli studenti di comprenderne e interpretarne l'attualità dei contenuti: la Costituzione ci parla oggi come ieri, e la sua voce è chiara come sono chiari i concetti che esprime. Abbiamo voluto accompagnare le sue parole con le immagini realizzate dai ragazzi, scelte tra le migliaia che ci sono pervenute.

Con questo "quaderno" la Costituzione

diventa idealmente uno strumento di lavoro a disposizione degli studenti: per conoscere, approfondire, pensare.

Lo spirito con cui è nato il "quaderno della Costituzione" è proprio questo: portare sul banco di scuola e nella vita di ogni studente un testo semplice e chiaro ispirato ai valori che devono accompagnare la crescita, dal giovane di oggi fino al cittadino di domani.

Un quaderno di vita, da piegare e colorare, e da non dimenticare mai.



“ La Costituzione è la legge fondamentale del nostro Stato: essa contiene le norme essenziali regolatrici della vita civile e politica, imperniate sui valori di libertà e di eguaglianza, di giustizia, di pace e di progresso sociale, che sono la linfa vitale della società democratica. La Costituzione, con la consacrazione dei diritti della persona umana, favorisce l'instaurazione e il consolidamento della cooperazione e dell'amicizia con gli altri popoli nelle relazioni economiche e culturali. ”

ART. 1 l'italia è una repubblica democ

Principi



Festa della Repubblica

GIUGNO

L	M	M	G	V	S	D
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

fondamentali



Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lin-

gua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al pro-

gresso materiale o spirituale della società.

Art. 5


La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.



Scuola Media "F. Pastonchi", Arma di Taggia (IM)

Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Nei Principi fondamentali sono fissate le fondamenta del nostro Stato: la sovranità popolare e l'ordinamento democratico, l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, l'affermazione delle libertà degli individui e il riconoscimento dell'importanza del lavoro come mezzo di realizzazione dei singoli e di progresso per l'intero Stato.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non

contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

parole

Ti presentiamo alcune coppie di parole importanti utilizzate in questi articoli e che possono aiutare a capire il testo della Costituzione. Cerca il loro significato o prova dare una tua definizione, da solo o con i tuoi compagni.

Libertà – Uguaglianza

Autonomia – Decentramento

Sviluppo – Ambiente

Libertà – Ricerca

Diritto nazionale – Diritto internazionale

POVERA DONNA!!!

Quanto lavoro
mia cara Repubblica
garantire i diritti
scritti e descritti...
neanche il tempo
di qualche passatempo
un bel viaggio in Egitto
o prepararsi un po' di pesce fritto
ma che... ti butti a capofitto
e difendi ciò che è stato prescritto,
senza chiedere alcun profitto.

Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Majorana" (Casa Circondariale di Larino), Termoli (CB)

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.




Parte Prima

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I ● Rapporti civili

Scuola Media Statale "Mameli" sede "Falconetto", Padova



Scuola Media "Pastorchi", Arma di Taggia (IM)

I diritti di libertà affermati dall'art. 2 sono alla base di ogni società democratica. La libertà non è solo un principio teorico, ma si realizza attraverso il riconoscimento di una serie di diritti, e la Costituzione è molto chiara nell'elencarli in questa Parte Prima. Accanto ai diritti sono elencati alcuni doveri fondamentali, che valgono a coniugare gli interessi individuali con il vantaggio dell'intera società.

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottopo-

ste a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.


Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Art. 4

LA REPUBBLICA RICONOSCE A TUTTI
I CITTADINI IL DIRITTO AL
LAVORO E PROMUOVE
LE CONDIZIONI CHE RENDANO
EFFETTIVO QUESTO DIRITTO.
OGNI CITTADINO HA IL DOVERE
DI SVOLGERE, SECONDO LE
PROPRIE POSSIBILITÀ, LA PROPRIA
SCELTA, UN'ATTIVITÀ O UNA
FUNZIONE CHE CONCORRA AL
PROGRESSO MATERIALE O
SPIRITUALE DELLA SOCIETÀ.





Il Titolo I riguarda i diritti civili, ovvero le libertà dell'individuo. Queste libertà si estendono anche alle associazioni che gli individui formano, quando esse non siano contrarie alla legge.
Il concetto di libertà si lega strettamente a quello di responsabilità: nessuno può, in nome della propria libertà, danneggiare o limitare quella degli altri.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il

proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giu-



parole

Diritti – Doveri

Stato – Cittadino

Collettività – Individuo

Libertà – Sicurezza

Libertà – Censura

Religione – Libertà

Responsabilità – Libertà



Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.



diziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27⁽¹⁾

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono

consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.



Patti lateranensi

link
utili

Dichiarazione universale dei diritti umani
www.unhchr.ch/udhr/lang/itn.htm

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
www.europarl.europa.eu/charter/default_it.htm

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
www.studiperlapace.it/documentazione/patti.html#p1

Patto internazionale sui diritti civili e politici
www.studiperlapace.it/documentazione/patti.html#p2

Una Costituzione per l'Europa
europa.eu/scadplus/constitution/index_it.htm

Corte penale internazionale
www.icc-cpi.int/

Corte internazionale di giustizia
www.icj-cij.org/icjwww/icj002.htm

Corte europea dei diritti umani
www.echr.coe.int/echr/

Titolo II ● Rapporti etico-sociali



Studenti C.T.P.E.E.A. (Centro territoriale educazione età adulta) di Termoli, presso Casa Circondariale di Larino (CB)

I Rapporti etico-sociali riguardano i tre fondamentali della vita sociale: la famiglia, la salute e l'istruzione. La Costituzione riconosce e tutela questi tre momenti della formazione degli individui: la famiglia come ambiente naturale, la salute (intesa non solo come cura delle malattie, ma anche come "stare bene"), e il diritto di crescita culturale e professionale.

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le nor-

me e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di

legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione



Si può considerare questo Titolo II come il riconoscimento dei valori personali, "privati", dell'individuo: la famiglia, la salute, l'istruzione sono infatti dei "beni" di cui ciascuno ha il diritto di godere. In realtà questi sono anche valori di tutti, perché ciascuno di noi cresce sia come individuo che come cittadino, e ciò che è bene per la collettività è necessariamente bene per il singolo.

ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

parole

Individuo – Collettività

Interesse individuale – Interesse collettivo

Istruzione – Diritto

Titolo III ● Rapporti economici

Scuola Media "F. Pastonchi", Arma di Taggia (IM)



Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Il Titolo III reca le norme che regolano le questioni relative all'assetto e al progresso economico e sociale del Paese". Due sono in questo campo i concetti fondamentali: il lavoro e l'iniziativa economica. Nella prima parte vengono stabilite alcune norme fondamentali che regolano il mondo del lavoro: la sua tutela, il trattamento economico, l'assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici, la libertà sindacale e il diritto di sciopero. Parallelamente si regolano anche il diritto alla proprietà e all'iniziativa privata, riconoscendone l'importanza per lo sviluppo della società.

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima

della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38


Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.



Scuola Media "F. Pastonchi", Arma di Taggia (IM)

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Mentre gli articoli 1 e 4 sanciscono il diritto-dovere al lavoro, gli articoli 35-40 ne disciplinano le condizioni per garantire l'integrità fisica dei lavoratori e il rispetto della loro dignità (ad esempio impediscono la pratica del lavoro minorile). Queste norme realizzano il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3. I diritti qui riconosciuti ai lavoratori non sono rinunciabili, né disponibili: devono cioè essere riconosciuti, e non possono essere compensati in altro modo.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è



parole

Lavoro – Diritto
Lavoro – Parità
Lavoro – Sciopero
Iniziativa privata – Interesse pubblico
Proprietà – Vincolo
Mutualità – Speculazione

ITALIA



riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43


A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità

di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.





L'articolo 41 stabilisce la libertà di iniziativa economica privata: chiunque può intraprendere una attività, dalla più piccola alla più grande, secondo le sue possibilità e capacità.

Questa norma, però, secondo lo spirito che pervade l'intero testo costituzionale, stabilisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e impone al legislatore di determinare i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Un uguale equilibrio dimostrano gli articoli sul diritto di proprietà (42-44): esso viene riconosciuto pienamente, ma sempre in vista di un più ampio interesse della collettività.



Scuola Media "Italo Calvino", Montecarlo (LU)

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica rico-

nosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.



Art. 12
 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

IL Tricolore
 Verde, folti alberi
 che ondeggiavano come il mare in
 tempesta.
 Bianco come morbida neve
 che scende dal cielo senza far rumore,
 come leggere farfalle
 che si posano sui fiori.
 Rosso come impeto, forza,
 coraggio, amore.



Scuola Media "F. Pastonchi", Arma di Taggia (IM)



Guerra

Guerra, tu che incuti terrore ai bambini,
 tu che fai morire gli uomini,
 tu che non hai un cuore.
 Guerra, tu che non provi amore,
 ma soltanto odio.
 Guerra, polvere amara,
 che quando entri nel cuore della
 gente, non esci più!



La pace

La pace è una cosa che non si sente,
 ma si vede.
 Guerra mare in tempesta,
 che come un fulmine colpisce
 un albero indifeso.
 Questa è la pace, felicità immensa,
 questa è la pace.

Titolo IV ● Rapporti politici

Il Titolo IV, nel disciplinare i rapporti tra i cittadini e lo Stato, sancisce il principio fondamentale della partecipazione politica che è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini. Tutti, infatti, possono associarsi liberamente in partiti politici, votare e essere eletti, secondo le modalità stabilite dalla legge. In questo Titolo la Costituzione elenca inoltre alcuni importanti doveri dei cittadini nei confronti dello Stato: la difesa della Patria, il concorso alle spese pubbliche attraverso il pagamento dei tributi, la fedeltà alla Repubblica.



Istituto d'Istruzione Superiore di Stato, Ostiglia (MN)



Il fondamento degli articoli 48-51 è l'articolo 1, quando afferma che «la sovranità appartiene al popolo». Spetta dunque a tutti partecipare alle decisioni che riguardano la collettività. Esistono varie forme di partecipazione: quella primaria si esprime attraverso il voto, atto con il quale ogni cittadino esprime liberamente la sua scelta sulla futura gestione del paese.

Art. 48⁽²⁾

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51⁽³⁾

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra

ART. 13 LA LIBERTÀ PERSONALE È INVIOLABILE



**CREATIVE
IMPLS-**



Istituto d'Istruzione Superiore di Stato, Ostiglia (MN)

Il Titolo IV insiste molto sull'uguaglianza politica tra uomini e donne. Questo oggi può apparirci esagerato, ma va detto che fino alla proclamazione della Repubblica (1946) in Italia le donne erano escluse dal voto e dalla partecipazione alla vita politica attiva. L'idea che tutti, per il solo fatto di essere cittadini, possano partecipare alla vita pubblica e determinare attraverso il loro voto le scelte di carattere politico e istituzionale del nostro paese, è quindi relativamente recente e rappresenta una grande conquista.

parole

Partecipazione – Libertà

Fisco – Capacità

donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa

allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54


Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Scheda di lavoro per la scuola primaria

1

Osserva le bandiere e colora quella bianca in modo che diventi la bandiera italiana.



2

Completa la filastrocca e individuerai gli elementi dell'emblema, simbolo della Repubblica Italiana.

È dentata e sullo sfondo
forma quasi un girotondo.
È d'acciaio e non è d'oro
e significa lavoro.
Non è piena, anzi è vuota
È una vera e propria

Oggetto antico del firmamento
brilli di luce, sei un portento.
Se sei cadente lasci una scia,
ai marinai detti la via.
La notte illumini e fai bella
sei una _____




Della natura d'Italia espressione
simbolo di pace nella nazione,
di concordia e fratellanza.
I suoi frutti danno olio in abbondanza.
Qui sopra lo vedo, qui sotto lo scrivo
è un ramo di _____

Al ramo di ulivo fa compagnia
in perfetta simmetria.
Esprime forza e dignità,
degli antenati la storia sa già.
A scoprir che cos'è ti diamo una mano
di _____ è un ramo.

Scheda di lavoro per la scuola secondaria inferiore

1

Completa lo schema poi anagramma le lettere contenute negli spazi gialli e otterrai una caratteristica della Repubblica Italiana.



- 1) Al centro della libertà
- 2) L'articolo della Costituzione che parla di libertà ed uguaglianza
- 3) È dentata sull'emblema della Repubblica italiana
- 4) Stabilire per legge
- 5) Si riconoscono e si promuovono nell'articolo 5 della Costituzione
- 6) Quelle diverse da quella cattolica
- 7) Elemento della collettività
- 8) Tasse
- 9) Nazione
- 10) Inno senza fine
- 11) L'inizio di articolo

2

Individua il nome di ogni Palazzo dalla sua descrizione.



1) Dal 1948 è residenza e ufficio del Presidente della Repubblica.

2) Dal 1961 è la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri



3) È sede del Parlamento; il suo nome deriva da *Mons acceptorius*.


4) È sede del Senato dal 1871. Deve il suo nome a madama Margherita d'Austria.



Scheda di lavoro per la scuola secondaria superiore

1

Cruciverba



ORIZZONTALI

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
| 1) Dichiarazione solenne dei principi di uno Stato | 38) Si rende ai caduti | 4) Può essere mancino | 26) Allori |
| 6) Il Carlo Azeglio Presidente | 41) Tribunale Amministrativo Regionale | 5) Preposizione inglese | 27) I se e i ... |
| 11) Il cittadino del re | 44) Riceve fiducia dalle Camere | 6) C'è quello dei Ministri | 29) Esercito italiano |
| 12) L'altra faccia dei diritti | 45) Il periodo in cui un parlamento rimane in carica | 7) Imposta sul valore aggiunto | 33) Ci sono quelli di parole |
| 14) Per l'art 37 ha pari diritti lavorativi dell'uomo | 47) Pronome personale | 8) Agenzia delle entrate | 35) Libri |
| 16) Espressione della volontà nei procedimenti elettivi | 48) In mezzo | 9) Il signore inglese | 36) Direzione Generale Amministrativa |
| 18) A noi | 49) Repubblica popolare | 10) Pubblica Istruzione | 37) Capitale, mezzi |
| 21) Il Presidente della Repubblica eletto nel 2006 | 52) C'è quello di fatto e quello di ... | 12) Dirigente nazionale | 39) Unisce due proposizioni negative |
| 25) Assemblea dei rappresentanti eletti dal popolo | 53) Guidano i settori fondamentali dell'amministrazione dello Stato | 13) Prossimo venturo | 40) Il presente |
| 28) Capo della monarchia | | 15) La fine dello Stato | 42) Relazione, memoria |
| 30) Anno accademico | | 17) Si hanno "in pasta" quando si è coinvolti | 43) Rete urbana delle rappresentanze |
| 31) Comodità | | 18) Assemblee con il potere legislativo | 46) Memoria labile del computer |
| 32) Seggi senza testa | | 19) Contrario di out | 50) Polizia di Stato |
| 34) Ufficio tecnico | | 20) Né qui né lì | 51) Aeronautica italiana |
| 36) Remunerazione giornaliera | | 21) Ricusata | |
| | | 22) Poste Italiane | |
| | | 23) Traduce <i>aut... aut</i> | |
| | | 24) Struttura, apparato | |
| | | 25) Esercita la sovranità | |

VERTICALI

- 1) Conoscenze possedute nei vari campi dello scibile
- 2) Anno Domini
- 3) Regio Decreto



Parte Seconda

Ordinanza

della Repubblica



Scuola Media "Montemurro" di Gravina (BA)

amamento pubblica


Per “Ordinamento della Repubblica” si intende l’assetto istituzionale dello Stato, la cosiddetta “forma di Stato”. L’Italia ha un’organizzazione decentrata, composta

dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, e un’organizzazione centrale in cui sono individuati gli organi costituzionali: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo

e la Corte Costituzionale, indispensabili per il funzionamento del sistema democratico. Con “Ordinamento della Repubblica” si definisce anche la “forma di governo”,

cioè il modo in cui sono organizzati i rapporti tra gli organi costituzionali, e anche il modo in cui l’attività di direzione politica del Paese viene divisa e distribuita tra questi organi.

Titolo I • Il Parlamento



La Costituzione affida ai due rami del Parlamento - la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica - l'esercizio della funzione legislativa. Un progetto di legge diventa legge se viene approvato da entrambe le Camere nell'identico testo. La legge così approvata viene promulgata dal Presidente della Repubblica.

La Costituzione colloca al centro della vita politica del Paese il Parlamento, unico organo eletto direttamente dal popolo e quindi espressione della volontà popolare. Il Parlamento determina l'indirizzo politico che lo Stato deve seguire, ed esercita un controllo politico sul Governo. Il Parlamento italiano è costituito dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati, che svolgono sostanzialmente le stesse funzioni: la sua struttura è perciò "bicamerale".

Sezione I • Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56 ⁽⁴⁾

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei

seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57 ⁽⁵⁾

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può

avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

A stylized profile of a human head facing right, outlined with thick, hand-painted brushstrokes. The left side of the head (the back) is green, and the right side (the front) is red, mimicking the colors of the Italian flag.

TUTTI
HANNO DIRITTO
Di MANIFESTARE LIBERAMENTE
il PENSIERO
CON **La PAROLA**
LO SCRITTO
e OGNI ALTRO
Mezzo DI
DIFFUSIONE

**Art. 59**

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60⁽⁶⁾

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo en-

tro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non so-

no adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e



Art.27 ...rieduchiamoli.....
...con umanità...

delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68⁽⁷⁾

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o man-

tenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II ● La formazione delle leggi

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Came-

ra è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che

Presidenza della Repubblica
www.quirinale.it/

Senato della Repubblica
www.senato.it/

Camera dei Deputati
www.camera.it/

Consiglio dei Ministri
www.palazzochigi.it/

UE Parlamento Europeo
www.europarl.europa.eu/news/public/default_it.htm

UE Consiglio d'Europa
www.consilium.europa.eu/showPage.ASP?lang=it

UE Commissione Europea
ec.europa.eu/in

Onu Assemblea generale
www.un.org/ga/

Onu Consiglio di sicurezza
www.un.org/Docs/sc/

sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assolu-

ta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto referendum popolare per deliberare l'a-

brogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.



I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79⁽⁸⁾

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la

loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per

legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

parole

Ti presentiamo alcuni termini importanti utilizzati in questi articoli e che possono aiutare a capire il testo della Costituzione. Cerca il loro significato o prova dare una tua definizione, da solo o con i tuoi compagni.

Suffragio universale
Suffragio diretto
Elettore – Eleggibile
Esercizio di funzioni
Vincolo di mandato
Funzione legislativa
Maggioranza
Maggioranza assoluta

Titolo II • Il Presidente della Repubblica

Scuola Media "Pastonchi", Arma di Taggia (IM)



Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

L'Italia è una Repubblica parlamentare, nella quale il potere legislativo appartiene all'organo direttamente espresso dal corpo elettorale, il Parlamento. Quest'ultimo deve anche conferire la fiducia al Governo, senza la quale lo stesso Governo non può esercitare le sue funzioni. Il Presidente della Repubblica, eletto dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione dei rappresentanti regionali, ha un ruolo istituzionale fondamentale e centrale, che trova la sua espressione suprema nella rappresentanza dell'unità nazionale a lui attribuita dalla Costituzione.

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle



nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio

superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88⁽⁹⁾

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di

osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.



parole

Scrutinio segreto
Commutare le pene
Alto tradimento
Giuramento di fedeltà


Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.



art.30 i genitori hanno il dovere di educare i figli....

Titolo III • Il Governo



Scuola Primaria "Anna Frank", Cattabrighe (PU)

Il Governo è l'organo centrale del potere esecutivo, titolare della fondamentale funzione di indirizzo politico che forma anche la cornice operativa dell'attività della pubblica amministrazione e di tutti gli uffici dello Stato. Nel nostro ordinamento il Governo – che, come si è visto, deve avere la fiducia delle due Camere - oltre al potere esecutivo esercita anche, nei casi tassativamente indicati dalla Costituzione e con precise limitazioni, un potere normativo primario: ad esempio, l'emanazione di decreti con valore di legge in casi straordinari di necessità e di urgenza, che tuttavia devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni a pena di decadenza. Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica secondo la procedura fissata negli articoli 92, 93 e 94 della Costituzione.

Sezione I • Il Consiglio dei ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la


politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96⁽¹⁰⁾

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, pre-



In Italia il Parlamento, eletto dal popolo, e il Governo, nominato dal Presidente della Repubblica, sono legati da un rapporto fiduciario: il Governo, per poter operare, deve godere di una maggioranza che lo sostenga all'interno dei due rami del Parlamento, in osservanza al principio del bilanciamento dei poteri che prevede sempre un contrappeso per ogni potere assegnato.

via autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II ● La Pubblica Amministrazione

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.



parole

Accordare/revocare la fiducia
Indirizzo politico
Iniziativa legislativa
Controllo di legittimità

Art.30 I genitori hanno il dovere di educare i figli

Istituto d'Istruzione Superiore di Stato, Ostiglia (MN)

Istituto d'Istruzione Superiore di Stato, Ostiglia (MN)

Art.30 I genitori hanno il dovere di educare i figli



Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Sezione III ● Gli organi ausiliari

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Accanto agli organi costituzionali, la Costituzione prevede i cosiddetti organi ausiliari, cioè gli organi che svolgono funzioni di supporto. Si tratta del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti. Il CNEL è l'organo di rappresentanza del mondo del lavoro (imprenditori e lavoratori dipendenti e autonomi), che svolge funzioni di consulenza delle Camere e del Governo nelle materie di sua competenza.

Il Consiglio di Stato, attraverso l'adozione di pareri, fornisce al Governo una consulenza giuridico-amministrativa; è anche un organo giudicante della legittimità dell'azione amministrativa. La Corte dei Conti svolge il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.



Titolo IV ● La Magistratura

“

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

”

Alla Magistratura spetta il compito di applicare le leggi, definendo quando queste vengono violate e applicando le pene previste. Per l'importanza del suo ruolo, e per evitare gli abusi spesso commessi nella storia, la Costituzione prevede che la Magistratura sia un organo autonomo e indipendente, cioè non sottoposto a controlli esterni. Ogni giudice deve essere «soggetto soltanto alla legge». Ai giudici è richiesto di essere imparziali e di amministrare la giustizia «in nome del popolo».

Sezione I ● Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari

commessi da appartenenti alle Forze armate.


Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.



Il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo di autogoverno della Magistratura, che garantisce i valori fondamentali dell'indipendenza e dell'autonomia dei giudici da tutti gli altri poteri.

Al Consiglio spettano le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, elegge tra i suoi componenti un Vicepresidente il quale sostituisce il Presidente della Repubblica

in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni su delega del Presidente.

Sono membri di diritto del Consiglio il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. I ventiquattro componenti sono eletti per 2/3 da tutti i magistrati ordinari e per 1/3 dal Parlamento in seduta comune; sono scelti tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con 15 anni di esercizio della professione. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati



parole

Funzione giurisdizionale
Inamovibilità
Garanzie di difesa
Azione disciplinare
Pubblico ministero
Giudice terzo
Formazione della prova
Tutela giurisdizionale

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.



Scuola Media "F. Pastonchi", Arma di Taggia (IM)

ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici

delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II ● Norme sulla giurisdizione

Art. 111⁽¹⁾

La giurisdizione si attua

mediante il giusto processo regolato dalla legge.


Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio

di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata im-



Istituto d'Istruzione Superiore di Stato, Ostiglia (MN)

possibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Titolo V • Le Regioni, le Province, i Comuni

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.



Scuola Primaria "Anna Frank", Cattabrighe (PU)

Nei Principi fondamentali viene riconosciuto il ruolo delle autonomie locali – Regioni, Province e Comuni – nel rispetto dell'unità e indivisibilità della Repubblica, di cui il massimo garante e custode è il Capo dello Stato. Regioni, Province e Comuni sono retti da organi locali, eletti dai cittadini secondo modalità differenti. Questa parte della Costituzione è stata riformata profondamente nel 2001, assegnando maggiori poteri alle varie autonomie locali.

Art. 114⁽¹²⁾

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115⁽¹³⁾

(Abrogato).

Art. 116⁽¹⁴⁾

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e con-

dizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a


maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117⁽¹⁵⁾

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;



Nel 2001 è entrata in vigore la riforma del Titolo V, parte II della Costituzione: per la prima volta nella storia repubblicana il popolo italiano si è espresso su una legge costituzionale con lo strumento del referendum confermativo. La nuova legge costituzionale ha modificato sostanzialmente, ampliandole, le funzioni delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nel rispetto del principio sancito dall'art. 5 della Costituzione, secondo il quale «la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali... e adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze delle autonomie e del decentramento». Così alle Regioni sono state assegnate competenze legislative più ampie; alle stesse Regioni, nonché agli altri enti territoriali (Province e Comuni), è stata attribuita autonomia finanziaria, cioè la possibilità di fissare tributi ed entrate proprie.

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia

amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrati-

va; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.



Istituto Istruzione Superiore "G. Salvemini", Casalecchio di Reno (BO)

di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e

dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118⁽¹⁶⁾

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119⁽¹⁷⁾

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali ri-

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

[...]



Scuola Primaria "Anna Frank", Cattabrighe (PU)



feribile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favo-

re di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120⁽¹⁸⁾

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in

parole

- Città metropolitane
- Enti autonomi
- Potestà legislativa
- Ordinamento comunitario
- Legislazione esclusiva
- Legislazione concorrente
- Potestà regolamentare
- Fondo perequativo
- Statuto
- Questione di legittimità costituzionale



Studenti C.T.P.E.A. (centro territoriale educazione età adulta) di Termoli presso Casa Circondariale di Larino (CB)

qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di

leale collaborazione.

Art. 121⁽¹⁹⁾

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del

Governo della Repubblica.

Art. 122⁽²⁰⁾

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Pre-

sidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123⁽²¹⁾

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere
del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti
e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino,
né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa
allo spirito democratico
della Repubblica.





leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblica-

zione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124⁽²²⁾
(Abrogato).

Art. 125⁽²³⁾
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con

sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126⁽²⁴⁾

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta me-

diate mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate

funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.



Istituto Istruzione Superiore "G. Salvemini" Casalecchio di Reno (BO)

Art. 127⁽²⁵⁾

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128⁽²⁶⁾ (Abrogato).

Art. 129⁽²⁷⁾ (Abrogato).

Art. 130⁽²⁸⁾ (Abrogato).

Art. 131⁽²⁹⁾ Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;

Sicilia;
Sardegna.

Art. 132⁽³⁰⁾

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sen-

titi i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Titolo VI • Garanzie costituzionali

“

La forma
repubblicana non
può essere oggetto di
revisione
costituzionale.

”

La Costituzione si chiude con due importanti sezioni. La prima è dedicata alla Corte costituzionale, un organo cui spetta di risolvere le controversie che possono nascere tra leggi costituzionali e leggi ordinarie, come anche quelle tra Stato e Regioni o tra Regioni. La seconda sezione pone forti limiti ai cambiamenti della Costituzione stessa, che devono essere largamente condivisi dal Parlamento e in alcuni casi sottoposti al giudizio popolare attraverso il cosiddetto referendum confermativo.

Sezione I • La Corte costituzionale

Art. 134⁽³¹⁾

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135⁽³²⁾

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un ter-

zo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

SOGNI NEI CASSETTI!!!



Istituto "E. Majorana" Sede Carceraria Larino (CB)

stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e

le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II ● Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei

componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139


La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

parole

Legittimità costituzionale
Conflitti di attribuzione
incompatibilità di uffici
Illegittimità costituzionale
Impugnazione
Referendum popolare
Revisione costituzionale

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Scuola Primaria "Anna Frank", Cattabrighe (PU)



Alla fine del testo costituzionale sono collocate diciotto disposizioni qualificate come “transitorie e finali”, numerate in modo diverso dalla Costituzione, ma facenti parte integrante del suo testo. Alcune disposizioni sono definite “transitorie” per il loro carattere temporaneo, in quanto disciplinano organi o situazioni

destinati ad esaurirsi nel tempo (da I a XVII). Viceversa sono qualificate finali le disposizioni a carattere non transitorio, che regolano modi e tempi dell’entrata in vigore della Costituzione (XVIII) o introducono norme che esprimono un’aperta condanna del passato regime fascista (disposizioni XII, XIII, XIV).

I
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

- sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
 - hanno fatto parte del disciolto Senato;
 - hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
 - sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
 - hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
- Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
- Al diritto di essere no-



minati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII⁽³³⁾
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la deci-

sione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le fun-

zioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.



X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII⁽³⁴⁾
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costitu-

zione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decre-



to legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviavano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla

sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma,
addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente
dell'Assemblea
Costituente:
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri:
ALCIDE DE GASPERI

Visto, Il Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI

APPENDICE

(Nota n° 1 all'art. 27)

Il testo originario del quarto comma dell'art. 27, così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n.1, recitava:

“Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.

(Nota n° 2 all'art. 48)

Il terzo comma è stato inserito con l'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n.1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15).

(Nota n° 3 all'art. 51)

Il primo comma, secondo periodo, è stato inserito con l'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n.1 (G.U. 12 giugno 2003, n. 134).

(Nota n° 4 all'art. 56).

L'art. 56, nel testo originario e nella successiva

revisione del 1963 così dettava:

“La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età”.

“La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazio-

ne, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”.

(Nota n° 5 all'art. 57).

Il testo dell'art. 57, nelle formulazioni originaria e anteriori alla legge costituzionale del 2001, disponeva:

“Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore”.

“Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”.

“Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione

delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

(Nota n° 6 all'art. 60).

Il testo originario dell'art. 60 recitava:

"La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".

(Nota n° 7 all'art. 68).

Il testo anteriore dell'art. 68 recitava:

"I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile".

(Nota n° 8 all'art. 79).

Il testo originario dell'art. 79 disponeva:

"L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successi-

vamente alla proposta di delegazione".

(Nota n° 9 all'art. 88, secondo comma).

Nella formulazione anteriore, il secondo comma dell'art. 88 recitava:

"Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato".

(Nota n° 10 all'art. 96).

Il testo originario dell'art. 96 disponeva:

"Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni".

(Nota n° 11 all'art. 111).

I primi cinque commi sono stati introdotti con l'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 dicembre 1999, n. 300).

(Nota n° 12 all'art. 114).

Il testo originario dell'art. 114 era il seguente:

"La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni".

(Nota n° 13 all'art. 115).

Il testo abrogato dell'art. 115 così recitava:

"Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione".

(Nota n° 14 all'art. 116).

Il testo originario dell'art. 116 era il seguente:

"Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle D'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali".

(Nota n° 15 all'art. 117).

Il testo originario dell'art. 117 era il seguente:

"La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

(Nota n° 16 all'art. 118).

Il testo originario dell'art. 118 era il seguente:

"Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale,

che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".

(Nota n° 17 all'art. 119).

Il testo originario dell'art. 119 era il seguente:

"Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica".

(Nota n° 18 all'art. 120).

Il testo originario dell'art. 120 era il seguente:

"La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la lo-

ro professione, impiego o lavoro”.

(Nota n° 19 all’art. 121).
Il precedente testo dell’art. 121 recitava:

“Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente”.

“Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere”.

“La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni”.

“Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale”.

(Nota n° 20 all’art. 122).
Nella formulazione originaria, l’art. 122 così recitava:

“Il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti”.

(Nota n° 21 all’art. 123).
Nella precedente formulazione, l’articolo 123 recitava:

“Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica”.

(Nota n° 22 all’art. 124).
Il testo abrogato dell’art. 124 così disponeva:

“Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione”.

(Nota n° 23 all’art. 125).
Il comma abrogato dell’art. 125 era il seguente:

“Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale”.

(Nota n° 24 all’art. 126).
Nella formulazione originaria, l’art. 126 così recitava:

“Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio”.

(Nota n° 25 all’art. 127).
Il testo dell’articolo 127 nella formulazione originaria era il seguente:

“Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai

termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l’apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza”.

(Nota n° 26 all’art. 128).
Il testo abrogato dell’articolo 128 era il seguente:

“Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni”.

(Nota n° 27 all’art. 129).
Il testo abrogato dell’articolo 129 era il seguente:

“Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento”.

(Nota n° 28 all’art. 130).
Il testo abrogato dell’articolo 130 era il seguente:

“Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in for-

ma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione”.

(Nota n° 29 all’art. 131). Nella formulazione originaria, l’art. 131 sotto la dizione “Abruzzi e Molise” individuava un’unica regione.

(Nota n° 30 all’art. 132). Nella formulazione originaria l’art. 132 così recitava:

“Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra”.

(Nota n° 31 all’art. 134). Il testo originario dell’ultimo capoverso dell’art. 134 recitava:

“sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione”.

(Nota n° 32 all’art. 135). Il precedente testo dell’art. 135 recitava:

“La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo

venti anni d’esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d’un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione d’avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all’inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore”.

(Nota n° 33 alla VII delle disposizioni transitorie e finali).

Il testo originario così disponeva al terzo comma:

“I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni”.

(Nota n° 34 alla XIII delle disposizioni transitorie e finali).

I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale abrogati così disponevano:


“I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale”.

Scheda di lavoro per la scuola primaria

3 (Vedi scheda a pagina 31)

**Completa lo schema;
nella colonna
colorata leggerai una
parola collegata alla
Parte Prima della
Costituzione.**



- 1) Le parti in cui si divide la Costituzione
- 2) Elenco di candidati
- 3) Raggruppamento di persone con idee politiche comuni
- 4) C'è quello della Pubblica Istruzione ...
- 5) Hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge
- 6) Organismi e norme su cui si basa una comunità
- 7) Lo è la libertà personale (art. 13)

4

Completa ogni colonna con la lettera che manca per formare parole di senso compiuto; nella riga bianca apparirà una nuova parola.

T C M S M O M A S S

O I A O I R I N E U

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

O O E A O A I I E I

A P A A B S T O G C A V

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I L I R N E R O O R T R

D L N I G L C N C T R S

O O O O O O O O O O O O

5

Parole crociate crittografate. A numero uguale corrisponde lettera uguale.

6	3	8	4	1	7	13	2	4	
	10	2	8	5	5		1	5	3
							R	E	O
7	2			12	5	8	4		
	9	17	1	17				6	12
12	4	1		14	5	10	9	2	3
3	1	4		14	17		12	19	10
	7	8	5	10			19	5	2
7	13	2		2		5		1	19
11	2	3		7	3	1	18	2	
4	4		12	4	7	5		4	

6

Scrivi e commenta.

- 1) Che cosa è la Costituzione, e a che cosa serve?
Perché è importante per tutti?
- 2) Osserva i tuoi compagni: in che cosa siete uguali, e in che cosa siete diversi?
- 3) Come è organizzato lo Stato italiano? Per rispondere puoi realizzare un disegno, da solo o con i tuoi compagni.

Scheda di lavoro per la scuola secondaria inferiore

3 (Vedi scheda a pagina 32)

Rispondi alle domande.

1) L'ITALIA È

- ☐ **a** una repubblica presidenziale
- ☐ **b** una repubblica parlamentare
- ☐ **c** una monarchia assoluta
- ☐ **d** una monarchia costituzionale

2) CHE COS'È LA COSTITUZIONE?

- ☐ **a** è una legge per l'amministrazione delle città
- ☐ **b** è un ente pubblico
- ☐ **c** è una parte del governo
- ☐ **d** è la legge fondamentale dello Stato italiano

3) QUANDO È ENTRATA IN VIGORE LA COSTITUZIONE ITALIANA?

- ☐ **a** 20 Dicembre 1999
- ☐ **b** 1° Gennaio 1948
- ☐ **c** 1° Marzo 1848
- ☐ **d** 30 Novembre 1749

4) CHI È IL CAPO DEL GOVERNO?

- ☐ **a** Il Presidente del Consiglio
- ☐ **b** Il Sindaco
- ☐ **c** Il Presidente del Senato
- ☐ **d** Il Presidente della Repubblica

5) QUANTI ANNI RIMANE IN CARICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA?

- ☐ **a** 5
- ☐ **b** 8
- ☐ **c** 7
- ☐ **d** 10

6) QUAL È L'ORGANO COSTITUZIONALE COMPOSTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA?

- ☐ **a** Parlamento
- ☐ **b** Governo
- ☐ **c** Magistratura
- ☐ **d** Pubblica Amministrazione

7) A QUANTI ANNI SI PUÒ ANDARE A VOTARE IN ITALIA PER LA CAMERA DEI DEPUTATI ?

- ☐ **a** 21
- ☐ **b** 16
- ☐ **c** 20
- ☐ **d** 18

8) A QUANTI ANNI SI PUÒ ANDARE A VOTARE IN ITALIA PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA?

- ☐ **a** 25
- ☐ **b** 16
- ☐ **c** 18
- ☐ **d** 21

Unisci con una freccia ogni termine alla sua definizione.

1

TOTALITARISMO

A

Regime assoluto, dispotico, retto da un dittatore

2

DEMOCRAZIA

B

Forma di governo opposta alla monarchia

3

LIBERALISMO

C

Forma di governo nella quale il Presidente, eletto a suffragio universale, è investito di ampie competenze e gestisce il potere esecutivo

4

REPUBBLICA

D

Regime politico in cui la sovranità è esercitata da uomini che interpretano la volontà divina

5

MONARCHIA

E

Concentrazione del potere nelle mani di un gruppo dominante e di un unico partito

6

PRESIDENZIALISMO

F

Dottrina che rivendica il riconoscimento delle libertà individuali

7

TEOCRAZIA

G

Forma di governo esercitata dal popolo direttamente o dai suoi rappresentanti

8

DITTATURA

H

Forma di governo che accentra i poteri supremi in un'unica persona

Scheda di lavoro per la scuola secondaria superiore

2 (Vedi scheda a pagina 33)

Rispondi alle domande.

1) Il numero dei deputati è

a 630

b 150

2) Il numero dei senatori è

a 80

b 315

3) Sono eleggibili senatori tutti coloro che abbiano compiuto

a 40 anni

b 60 anni

4) Camera dei deputati e Senato della Repubblica sono eletti per

a 5 anni

b 7 anni

5) Tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di una legge passano

a 15 giorni

b 30 giorni

6) Viene indetto un referendum popolare quando lo richiedono

a 500 mila elettori

b 100 mila elettori

7) Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto

a 60 anni

b 50 anni

8) Il Presidente della Repubblica è eletto per

a 5 anni

b 7 anni

9) La Corte costituzionale è composta da

a 15 giudici

b 100 giudici

10) I giudici della Corte Costituzionale sono nominati per

a 20 anni

b 9 anni

11) La Costituzione italiana si compone di

a 139 articoli

b 200 articoli

12) La Costituzione italiana è entrata in vigore

a il 31 Dicembre 1951

b il 1° Gennaio 1948

3

Di quale articolo della Costituzione si tratta?

1) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. ...

ART. _____

2) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure ...

ART. _____

3) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. _____

4) Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato

ART. _____

Svilupa una di queste tracce, tenendo conto degli articoli della Costituzione italiana che ti vengono in mente.

- 1) *“Unita nella diversità, l’Europa offre ai suoi popoli possibilità migliori di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana”.*

(Dal Convegno “La Costituzione europea: il contributo dell’Italia e del Parlamento europeo”, Firenze, gennaio 2005)

- 2) Partendo dall’idea di uguaglianza, ben esplicitata nell’art. 3 della Costituzione italiana, schematizza in poche righe ed in maniera immediata ciò che intendi per diversità, poi confronta ciò che hai scritto con quello che hanno scritto i i tuoi compagni.
- 3) La libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta da tutte le moderne costituzioni, è uno dei diritti fondamentali dell’individuo. Tale libertà è, tra l’altro, considerata come corollario dell’articolo 13 della Costituzione della Repubblica italiana, che prevede l’invulnerabilità della libertà personale tanto fisica quanto psichica.
 - a) A che cosa ti fa pensare la parola libertà?
 - b) Come vedi la collocazione di questo termine nella società attuale?
 - c) Quali sono a tuo avviso i limiti di questo importante concetto?
- 4) Secondo la Costituzione le istituzioni pubbliche devono attivarsi per la tutela e lo sviluppo della cultura sia per garantire la trasmissione del patrimonio culturale esistente alle nuove generazioni, sia per promuovere tutte le iniziative necessarie affinché si arricchisca in modo costante e continuo.
 - a) Commenta.
 - b) Che cosa pensi sia necessario per salvaguardare il patrimonio ambientale da trasmettere alle future generazioni ?

Schede di lavoro – Soluzioni

Scuola primaria

1



- 2 È dentata e sullo sfondo
forma quasi un girotondo.
È d'acciaio e non è d'oro
e significa lavoro.
Non è piena, anzi è vuota
È una vera e propria
RUOTA

Oggetto antico del firmamento
brilli di luce, sei un portento.
Se sei cadente lasci una scia,
ai marinai detti la via.
La notte illumini e fai bella
sei una STELLA

Della natura d'Italia espressione
simbolo di pace nella nazione,
di concordia e fratellanza.
I suoi frutti danno olio in abbondanza.
Qui sopra lo vedo, qui sotto lo scrivo
è un ramo di OLIVO

Al ramo di olivo fa compagnia
in perfetta simmetria.
Esprime forza e dignità,
degli antenati la storia sa già.
A scoprir che cos'è ti diamo una mano
di QUERCIA è un ramo.

3

			D	U	E				
		L	I	S	T	A			
	P	A	R	T	I	T	O		
M	I	N	I	S	T	E	R	O	
C	I	T	T	A	D	I	N	I	
I	S	T	I	T	U	Z	I	O	N
I	N	V	I	O	L	A	B	I	L

4

T	C	M	S	M	O	M	A	S	S
O	I	A	O	I	R	I	N	E	U
P	A	R	L	A	M	E	N	T	O
O	O	E	A	O	A	I	I	E	I
A	P	A	A	B	S	T	O	G	C
C	O	S	T	I	T	U	Z	I	O
I	L	I	R	N	E	R	O	O	R
D	L	N	I	G	L	C	N	C	T
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

5

M	O	N	A	R	C	H	I	A	
	L	I	N	E	E		R	E	O
C	I			P	E	N	A		
	G	U	R	U				M	P
P	A	R		B	E	L	G	I	O
O	R	A		B	U		P	S	L
	C	N	E	L			S	E	I
C	H	I		I		E		R	S
D	I	O		C	O	R	T	I	
A	A		P	A	C	E		A	

Scuola secondaria inferiore

1



2 1: Quirinale; 2: Palazzo Chigi;
3: Montecitorio; 4: Palazzo Madama

3 1: b; 2: d; 3: b; 4 a; 5: c; 6: a; 7: d; 8: a

4 1: e; 2: g; 3: f; 4 b; 5: h; 6: c; 7: d; 8: a

Scuola secondaria superiore

1



2 1: a; 2: b; 3: a; 4 a; 5: a; 6: a; 7: b; 8: b; 9: a; 10: b; 11: a; 12: b

3 1: art. 3; 2: art. 21; 3: art. 9; 4: art. 67